



COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO
SISMICO, NONCHÉ CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA.**

Rev. 12 Dicembre 2012

INDICE

PREMESSA

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - La commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Art. 2.1- Le figure tecniche nel procedimento per l'Autorizzazione Sismica

Art. 2.2.- Costituzione e nomina della Commissione Comunale

Art. 2.3 - Elenco dei professionisti per la nomina quali componenti della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Art. 2.4. - Composizione e durata e organizzazione

Art. 2.4.1. Commissione Tecnica (componenti esterni all'Ente)

Art. 2.4.2. Commissione Comunale (componenti interni all'Ente)

Art. 2.5. - Validità delle sedute della Commissione Tecnica

Art. 2.6. - Compenso della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 4 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

Art. 5 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

Art. 6 - Necessità del rilascio dell'Autorizzazione Sismica prima dell'inizio lavori

IL PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 7 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Art. 8 - Procedimenti in corso

Art. 9 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

Art. 10 - Modulistica

CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 11 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Norme di rinvio

Art. 13 - Entrata in vigore

RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

Come è noto, in materia di riduzione del rischio sismico, negli ultimi anni, è stata registrata una serie di mutamenti legislativi sia a livello nazionale che regionale. Si riportano, di seguito, i più significativi:

- Entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14/01/2008: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinario n. 30);
- Entrata in vigore della Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: Istruzioni per l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27);
- Numerose modifiche al D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: Testo Unico per l'Edilizia;
- Modifiche alla L.R. n. 9 del 07/01/1983: Norme per l' esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
- Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania e ss.mm.ii.;
- Entrata in vigore della L.R. n. 19 del 28/12/2009: Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22 dicembre 2009 - Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica.

Recentemente è entrato in vigore l'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante "Modifiche alla legge regionale n. 9/1983" che ha introdotto la possibilità di: *Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata.*

La Regione Campania ha, successivamente, approvato le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*".

Il Comune di Pomigliano d'Arco, con la deliberazione di G.C. n. 62 del 26/04/2012, ha autorizzato il Sindaco p.t ad inoltrare al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli la richiesta di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4 bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii..

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4- bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Pomigliano d'Arco.

Ad esito, dunque, di tale percorso di riforma e consapevoli della complessità e delicatezza della materia, per obbligo imposto a questo Ente dalla D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, punti 9 e 10 e come ribadito dal D.G.R. n. 317 del 28/06/2012, punto 6, è indispensabile adottare uno specifico Regolamento Comunale anche per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore le indicazioni utili a rendere più agevole e sicura l'applicazione delle norme.

Il regolamento, da considerare come una sorta di vademecum, si propone anche l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo delle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

- sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);
- sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate all'art. 6 del D.P.R n. 380/01 in materia di attività edilizia libera;
- sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra la Struttura tecnica e il progettista.

Ogni richiesta di chiarimento ed ogni questione interpretativa, sia di carattere giuridico che di carattere tecnico, relativamente alla normativa antisismica e ai procedimenti di vigilanza sui lavori e opere, va inoltrata agli indirizzi mail di seguito indicati:

Mail: stefano.sasso@comune.pomiglianodarco.gov.it

Mail: commissione.rischiosismico@comune.pomiglianodarco.gov.it

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO.

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle **opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.**

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento.

In particolare al punto 2 delle Linee Guida sono elencate le attività e funzioni oggetto del trasferimento:

- a. *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- b. *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- c. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- d. *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*

- e. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- f. *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- g. *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- h. *controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;*
- i. *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -,svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- j. *ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- k. *ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;*
- l. *conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;*
- m. *ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:*
 - *comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;*
 - *voltura dell'autorizzazione Sismica rilasciata.*

Al punto 3 sono elencate invece le opere strutturali non oggetto del trasferimento:

<<La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna".

Il lessico utilizzato dal legislatore introduce un'incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003), "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003) e sono distinte in funzione della "Classe d'uso" I-II-III-IV (2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministro Infrastrutture 14/01/2008).

Analoga incertezza è riscontrabile nell'ambito della normativa sismica regionale ove opera la sola distinzione tra lavori strutturali ordinari e quelli definibili "minori" (art. 9-bis della legge regionale n. 9 del 1983).

Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:

- 1. le "opere pubbliche" sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi "lavori pubblici", cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s.m.i.;*
- 2. nell'espressione "opere pubbliche" sono ricompresi anche i "lavori pubblici" eseguiti su opere private;*
- 3. le opere "di interesse pubblico" corrispondono a:*
 - quelle "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003),*
 - quelle così definite da altre specifiche norme,*
 - quelle dichiarate di pubblica utilità;*
- 4. le "opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna", fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali "Lavori minori" ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;*
- 5. il limite di altezza per le "sopraelevazioni" (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei "metri 10,50 dal piano campagna", è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;*
- 6. il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto.>>*

Mentre al punto 4 le attività e funzioni non oggetto del trasferimento:

<<Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983 precisa: "- omissis - Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile".

Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile.>>

Art. 2 - La Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Art.2.1 - Le figure tecniche nel procedimento per l'Autorizzazione Sismica

Il **Responsabile del Servizio S.U.U.E. del VI Settore Ufficio Tecnico** è Responsabile del Procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi, e cioè:

- rispetto dei termini;
- verifica del buon andamento dei lavori della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica;
- trasmissione della documentazione dell'Autorizzazione Sismica al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc. (sul punto vedi anche i successivi artt. 10 e 12).

Il **Dirigente del Settore Ufficio Tecnico** è Responsabile del rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

Il **Responsabile del VI Settore Ufficio Tecnico "Gestione del Territorio"** è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss. mm. ed ii..

Art. 2.2 - Costituzione e nomina della Commissione Comunale

Il Comune di Pomigliano d'Arco con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., infatti, l'esame e le istruttorie di progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia.

- La Commissione Comunale è costituita da una componente tecnica esterna all'Ente, di seguito denominata Commissione Tecnica, ed una composta da personale dipendente del Servizio S.U.U.E del VI Settore Ufficio Tecnico;
- la Componente Tecnica della Commissione Comunale è nominata con Decreto Sindacale;
- nel decreto di nomina il Sindaco individua i componenti tecnici effettivi e i correlati componenti tecnici supplenti;
- i componenti tecnici della Commissione, sia effettivi che supplenti, sono scelti nell'ambito di un apposito Elenco istituito presso l'Ufficio Tecnico - VI Settore "Gestione del Territorio" - Servizio S.U.U.E. del Comune di Pomigliano d'Arco, previo bando pubblico;
- in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente tecnico effettivo della Commissione, il corrispondente componente supplente subentra come effettivo senza necessità di procedere a nuova nomina con Decreto Sindacale;

- la componente interna all'Ente della Commissione Comunale, composta da personale dipendente del VI Settore Ufficio Tecnico, è nominata con Determina Dirigenziale.

Art. 2.3 - Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica

L'istituzione presso il Servizio Sportello Unico Urbanistico Edilizio del VI Settore Ufficio Tecnico "Gestione del Territorio" dell'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esso elencate, ma assolve alla sola funzione prevista dalle finalità dell'art. 4/bis della L. R. n.9/1983.

L'acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nominativo della figura professionale nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

L'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica ha efficacia per la durata di tre anni, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione, decorrenti dalla Determina Dirigenziale di approvazione dell'Elenco stesso.

Con successiva procedura ad evidenza pubblica, allo scadere della durata di cui sopra, l'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica verrà aggiornato nella parte dei requisiti per la qualificazione di alcune caratteristiche dei nominativi già in esso inseriti (anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza), consentendo altresì l'inserimento di nuovi professionisti.

Art.2.4 - Composizione, durata ed organizzazione

Art.2.4.1 - Commissione Tecnica (componente esterne all'Ente)

La Commissione Tecnica della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica, è da costituita da:

Componenti tecnici effettivi:

- tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
- da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'Albo, come indicato dalla L.R. 9/83 e ss.mm.ii;

Componenti tecnici supplenti:

- da altrettanti componenti supplenti dei componenti effettivi, poiché in caso di impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere anche temporaneamente l'incarico e ad intervenire anche temporaneamente alla seduta, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il corrispondente membro supplente; la sostituzione non comporterà l'interruzione del procedimento e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione del procedimento stesso; di tale evenienza se ne darà conto nel verbale della Commissione Tecnica.

La funzione di Presidente della Commissione Tecnica è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale 9/1983.

La Commissione Tecnica, nominata con decreto Sindacale, resta in carica per tre anni dalla data di nomina e, comunque, sino alla scadenza del mandato del Sindaco.

In occasione del primo insediamento, la Commissione Tecnica disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività.

La Commissione Tecnica è insediata dal Responsabile del Servizio S.U.U.E./Responsabile del Procedimento o dal Dirigente del VI Settore "Gestione del Territorio", indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione Tecnica, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Delle decisioni della Commissione Tecnica, viene redatto apposito verbale, da accogliere in apposito registro a cura del Segretario e sottoscritto dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario verbalizzante.

Il parere espresso viene riportato sinteticamente anche sugli elaborati progettuali esaminati e sottoscritti dai componenti presenti alla riunione e dal Segretario.

Art.2.4.2 - Commissione Comunale (componente interna all'Ente)

La Commissione Comunale è inoltre composta da una componente composta da personale dipendente del Servizio S.U.U.E. del VI Settore Ufficio Tecnico così costituita:

- un'unità scelta tra i dipendenti del Servizio S.U.U.E., con funzione di Segretario della Commissione Comunale;
- due unità scelte tra i dipendenti del Servizio S.U.U.E, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della Commissione Tecnica per l'Autorizzazione Sismica.

Art.2.5- Validità delle sedute della Commissione Tecnica

Le adunanze della Commissione Tecnica sono valide con la presenza di tutti i membri.

I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.

Art.2.6 - Compenso della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Ai componenti della Commissione Comunale esterni all'Ente (Commissione Tecnica) è assegnato un compenso complessivo per l'esame di ogni pratica pari al 60% delle risorse finanziarie, versate all' ARCADIS ai sensi del comma 9 dell' art.2 della legge regionale n.9 del 1983, come precisato nel successivo art.3 e così suddiviso:

- 20% al Presidente della Commissione Tecnica Comunale;
- 15% a ciascun tecnico della Commissione Tecnica Comunale;
- 10% al giovane ingegnere o architetto.

Il compenso ai componenti la Commissione Tecnica comunale viene erogato l'anno successivo all'erogazione delle risorse finanziarie versate all' ARCADIS, di norma a Giugno e Dicembre, previa determinazione del Responsabile del Servizio S.U.U.E. o del Dirigente del VI Settore Ufficio Tecnico "Gestione del Territorio".

Infatti, con determinazione del Responsabile del Servizio S.U.U.E. o del Dirigente del VI Settore Ufficio Tecnico, da effettuare entro il 30 gennaio di ogni anno, viene effettuata la ricognizione delle pratiche esaminate al fine di stabilire quali risorse debbano essere trasferite annualmente, a consuntivo, da ARCADIS al Comune, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori.

Con il 40% residuo del 100% delle risorse finanziarie, versate all' ARCADIS ai sensi del comma 9 dell' art.2 della legge regionale n.9 del 1983, si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica, comprensivo di tutte le attività d'istruttoria e conservazione dei progetti, nonché tutte le altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Sportello Unico Urbanistico Edilizio del VI Settore Tecnico "Gestione del Territorio".

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - "Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica", è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica.

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche

indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012. Il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1983 ss.mm.ii., per l'Autorizzazione Sismica dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, sarà annualmente disposto in favore del Comune di Pomigliano d'Arco da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori.

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 4 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente deve presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di Autorizzazione Sismica: in questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 5 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

Qualora gli interventi non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio, per gli stessi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui alla L.R. n. 9/83.

In altre parole, le opere non strutturali non sono sottoposte ad Autorizzazione Sismica né, tantomeno, a deposito sismico. Alla stessa stregua, per le opere non strutturali non deve essere presentato alcun elaborato tecnico progettuale riguardante le strutture, di cui all'art. 93 del DPR n. 380 del 2001.

Per la realizzazione delle opere non strutturali appare sufficiente, ai fini sismici, allegare alla pratica edilizia una **dichiarazione, con la quale il progettista abilitato, che cura la predisposizione del progetto architettonico, asseveri che l'intervento riguarda opere non strutturali, che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio.**

In particolare:

- nel caso di intervento edilizio sottoposto a titolo abilitativo edilizio, questa dichiarazione è resa nell'ambito dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio (Permesso di Costruzione, Scia, Dia);
- per gli interventi di manutenzione straordinaria, cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 380 del 2001 (attività edilizia libera), la dichiarazione è resa nell'ambito della asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 4 del medesimo art. 6 all'interno della C.I.L. (Comunicazione dell'Inizio dei Lavori) con allegati tecnici.

Qualora l'intervento di manutenzione straordinaria comporti effetti sostanziali sulle strutture (quali la variazione degli effetti dell'azione sismica o la modifica delle resistenze delle strutture o della loro duttilità), non può trovare applicazione l'art. 6 del DPR n. 380 e, per la realizzazione dei medesimi interventi, occorre munirsi del titolo edilizio (in particolare della DIA/SCIA) oltre al titolo abilitativo richiesto dalla L.R. n. 9/83 ai fini della riduzione del rischio sismico (autorizzazione sismica nei casi stabiliti dalla medesima legge regionale).

- per gli interventi edilizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del DPR n. 380 del 2001, non essendo prevista una dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, la dichiarazione è contenuta nella C.I.L. semplice a firma del titolare dell'immobile.

Occorre sottolineare che, anche in questo secondo gruppo di interventi edilizi, sono presenti lavori riguardanti le strutture che, nel caso concreto, per le loro caratteristiche e dimensioni, possono essere sottoposti al regime autorizzativo o di deposito del progetto strutturale. Pertanto, il proprietario dell'immobile (o altro soggetto avente titolo ad intervenire) nella comunicazione di inizio dei lavori dovrà precisare il fatto:

- che l'intervento edilizio riguarda opere non strutturali, ovvero,
 - che l'intervento riguarda le strutture della costruzione (in quest'ultimo caso occorrerà allegare la documentazione propedeutica al rilascio del titolo sismico).
- nel caso degli **interventi edilizi liberalizzati**, elencati dal comma 1 dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, in assenza sia dell'asseverazione del tecnico abilitato sia della comunicazione di inizio dei lavori, la dichiarazione che l'intervento riguarda opere non strutturali non è richiesta.

Tuttavia, quantomeno nel caso di interventi per la **eliminazione delle barriere architettoniche** (lettera b) e per la realizzazione di **serre mobili stagionali** (lettera e), si può trattare di opere che possono interferire con le strutture degli edifici, pertanto, il proprietario dell'immobile (o altro soggetto avente titolo ad intervenire), ove l'intervento riguardi le strutture, deve avvalersi di un tecnico abilitato per adempiere a quanto previsto dalla disciplina per la riduzione del rischio sismico.

In conclusione, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale, ogni pratica edilizia deve essere accompagnata da una delle seguenti documentazioni:

- dalla documentazione attinente alla pratica sismica di cui alla L.R. 9/83 e relativo Regolamento Regionale n° 4/10 e ss. mm. ed ii.;

- dalla dichiarazione asseverata che l'intervento riguarda opere non strutturali (secondo quanto specificato sopra).

Art. 6 - Necessità del rilascio dell'Autorizzazione Sismica/Deposito Sismico prima dell' inizio lavori

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'Autorizzazione S

ismica o effettuato il Deposito Sismico del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/10 e ss. mm. ed ii..

Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:

- se la richiesta di Autorizzazione Sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico; inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale.
- se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della DIA/SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 7- Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti delle autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a. Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 02/2011e n.2/2012), direttamente presso il Comune di Pomigliano d'Arco indirizzandola al Servizio Sportello Unico Urbanistico Edilizio.

Inoltre, alla domanda dovrà necessariamente allegare:

- un **elaborato di progetto**, in duplice copia, dal quale si evince che **“i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di “metri 10,50 dal piano di campagna”**;
- **dichiarazione**, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che **“l'intervento previsto non riguarda opere pubbliche o di interesse strategico e che l'altezza dal piano di campagna non supera 10,50 m dal piano di campagna”**;

- **tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in formato digitale (.pdf, .dwg, .doc, ecc. ...);**
- b. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Servizio Sportello Unico Urbanistico Edilizio del VI Settore Ufficio Tecnico comunale avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Commissione Tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
- c. La Commissione Tecnica a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta;
- d. A seguito di esame della documentazione, la Commissione Tecnica può richiedere, per il tramite del Segretario della Commissione Comunale o del Servizio S.U.U.E. del VI Settore Ufficio Tecnico, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.
Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Tecnica comunica al Responsabile del Servizio S.U.U.E. del VI Settore Ufficio Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
(nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione Tecnica avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);
- e. La Commissione Tecnica nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
 - l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- f. A seguito del parere della Commissione Tecnica, le pratiche sono trasmesse dal Segretario della Commissione Comunale al Dirigente del VI Settore Ufficio Tecnico "Gestione del Territorio" che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- g. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata.
In caso di esito negativo, il Dirigente del VI Settore Ufficio Tecnico "Gestione del Territorio" emette un provvedimento motivato di diniego;

h. Il Responsabile del Servizio S.U.U.E. del VI Settore Ufficio Tecnico “Gestione del Territorio” trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato.

In particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l’elaborato di progetto dal quale si evince che “i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l’altezza di metri 10,50 dal piano di campagna”, nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell’ufficio tecnico che “il provvedimento rilasciato non riguarda opere pubbliche o di interesse pubblico”.

Art. 8 - Procedimenti in corso

I procedimenti dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previdenti, e pertanto restano di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli.

I procedimenti si intendono “in corso” qualora sia stato avviato in data antecedente al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, deterrente dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC n° 42 del 09/07/2012 della deliberazione di Giunta Regionale n° 317 del 28/06/2012, e dunque dal 24/07/2012, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture - di seguito denominato “progetto strutturale” - presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale.

Art. 9 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della Commissione Comunale

La Commissione Tecnica, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011 e successivo n.2/2012.

In particolare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell’attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il “deposito sismico” ovvero “l’autorizzazione sismica”;
- b. la correttezza dell’impostazione dell’istanza;
- c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell’istanza e negli elaborati progettuali;
- e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g. l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell’impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

- h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Segretario della Commissione Comunale, coadiuvato dal personale dipendente del Servizio S.U.U.E. così come nominato con Determina Dirigenziale, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, nonché per il Responsabile del Servizio S.U.U.E., che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- redazione dei verbali di seduta della Commissione Tecnica;
- predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni delle pratiche di Autorizzazione Sismica;
- predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- collaborazione con il Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, nonché per il Responsabile del Servizio S.U.U.E., per le comunicazioni da e per la Commissione Tecnica, nonché nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi.

Le due unità della Commissione Comunale facenti parte del personale dipendente del Servizio S.U.U.E., nominate con Determina Dirigenziale, svolgeranno tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione del Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica e del Responsabile del Servizio SUUE, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983-, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
- ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria;
- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
- voltura dell'Autorizzazione Sismica o del Deposito Sismico rilasciati.

Art. 10 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Servizio SUUE del Comune di Pomigliano d'Arco si avvarrà della modulistica (adattata all'uso) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii..

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

La Modulistica è scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Pomigliano d'Arco:
<http://www.comune.pomiglianodarco.gov.it>

CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 11 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

La L.R. n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10, successivamente integrato con i Regolamenti n.2/2011 e n.2/2012, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Servizio S.U.U.E. la Responsabilità del Procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di Autorizzazione Sismica.

E' del **Responsabile del VI Settore Ufficio Tecnico "Gestione del Territorio"** l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 , articolo 5 L.R. n. 9 del 1983 e ss.mm.ii. e articoli 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale 4/2010 e ss.mm.ii..

Il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di "autorizzazione sismica" emessi nel mese precedente.

Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno.

Entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, il **Responsabile del VI Settore Ufficio Tecnico "Gestione del Territorio"** invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera, relativamente all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del dirigente preposto.

Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori al settore comunale competente per territorio.

I tecnici incaricati delle attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, con il supporto del Comando dei Vigili Urbani e della Commissione tecnica, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:

- a) accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
- b) accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983;
- c) verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato alla "autorizzazione sismica" ed i lavori realizzati.

È data facoltà, dunque, al **Responsabile del VI Settore Ufficio Tecnico "Gestione del Territorio"** di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico \ ulteriori, potrà inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni);

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 - Entrata in vigore

Con Delibera di Consiglio Comunale viene approvato il presente Regolamento che entra in vigore nella data in cui interviene l'esecutività della stessa deliberazione.

Le disposizioni, i riferimenti e i rimandi, di carattere obbligatorio desunte da norme di livello nazionale o regionale, esplicitamente prevalenti su quelle di livello comunale, sono riportate al solo fine della miglior completezza e comprensione del presente Regolamento comunale, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere del loro recepimento nella norma locale: esse possono essere modificate solo da atti di livello pari o superiore al provvedimento che le ha istituite; in tal caso la nuova norma deve intendersi introdotta nel presente Regolamento comunale e farne parte integrante; parimenti devono intendersi introdotte nel presente Regolamento comunale a farne parte integrante le ulteriori

disposizioni esplicitamente prevalenti sulle norme locali che venissero emanate dopo la relativa approvazione.

In ragione di quanto sopra esplicitato, nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di livello nazionale e regionale richiamate nel presente Regolamento comunale, anche in assenza di esplicito atto di rettifica e/o integrazione da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel Regolamento comunale s'intendono riferiti alla normativa modificata e/o sostitutiva.

Analogamente, qualora la Struttura Organizzativa dell'Ente (Settori, Servizi ed Uffici) subisse modifiche tali da generare incongruenze con il presente Regolamento comunale, anche in assenza di esplicito atto di rettifica e/o integrazione da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel Regolamento comunale s'intendono riferiti per analogia alla Struttura Organizzativa dell'Ente così modificata e/o sostitutiva.

Quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento viene disciplinato dalle leggi nazionali e regionali, nonché dagli altri eventuali Regolamenti comunali di settore vigenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge Regionale n°9 del 07/01/1983:** “Norme per l’esercizio delle funzioni Regionali in materia di difesa del Territorio dal Rischio Sismico” e ss.mm.ii.;
- **Regolamento Regionale n°4 del 11/02/2010:** “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania” e ss.mm.ii.;
- **Decreto Dirigenziale n°65 del 03/08/2010:** “lavori minori di cui all’art.12 comma 3 del Regolamento Regionale n°4/2010. Definizioni delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, ai fini del rilascio dell’ Autorizzazione Sismica (Art.4 commi 1 e 2 L.R. n° 9 /1983) e dell’effettuazione dei controlli sulla progettazione (Art. 4 comma 3 L.R. n°9/1983);
- **D.G.R. n°161 del 04/04/2012:** “Prime disposizioni per l’Attuazione dell’Art. 33 L.R. n°1/2012- Art 4 bis L.R. n°9/1983- Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all’unione dei Comuni o ai Comuni in forma associata.
- **D.G.R. n°317 del 28/06/2012:** “Attuazione dell’art .33 della L.R. n° 1/2012- art. 4 bis della L.R. n° 9/1983- e della D.G.R. n°161 del 04/04/2012. Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all’unione dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2012.”